

STATUTO

**"Kamerton Artisti Associati APS" in breve enunciabile
"KAMERTON APS"**

ARTICOLO 1

**Denominazione - Normativa di riferimento - Sede - Durata -
Ambito territoriale**

E' costituita l'associazione denominata **"Kamerton Artisti Associati APS" in breve enunciabile "KAMERTON APS"** da qui in avanti nominata "Associazione".

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione, che ha **sede legale nel Comune di Pescara (PE) all'indirizzo di Viale G. Bovio n.483** risultante dalla Amministrazione competente, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire sezioni, succursali e sedi operative e potrà trasferire la sede altrove. Il trasferimento della sede non comporta la modifica del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e opera in ambito territoriale, nazionale e internazionale anche in collaborazione con altre istituzioni.

ARTICOLO 2

Divieto di scopo di lucro - Risorse - Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità artistiche, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e/o delle persone aderenti e/o degli enti associati e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte

della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 3

Finalità - Scopo - Attività

L'Associazione persegue finalità di interesse generale di cui all'art. 5, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e succ. mod., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d.lgs. 117/2017, art. 5 lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (d.lgs. 117/2017, art. 5 lett. f);
- attività di formazione post-universitaria (d.lgs. 117/2017, art. 5 lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (d.lgs. 117/2017, art. 5 lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (d.lgs. 117/2017, art. 5 lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale (d.lgs. 117/2017, art. 5 lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (d.lgs. 117/2017, art. 5 lett. l).

L'Associazione ha lo scopo di sviluppare, promuovere e diffondere l'arte e la cultura, in particolare quella musicale, intesa come espressione linguistica privilegiata e caratterizzante l'essere umano. In particolare si impegna ad incentivare la pratica e la produzione musicale, principalmente le espressioni artistiche contemporanee e ad incoraggiare l'operato di compositori, interpreti e artisti in genere; a favorire la crescita culturale e l'aggregazione sociale dei cittadini attraverso la proposta di attività artistiche e musicali; a valorizzare ambienti e territori attraverso la mediazione di eventi culturali; ad accostare alla musica e alle arti bambini, ragazzi, adulti, tramite attività di divulgazione e attività didattiche adeguate e facilitanti; permettere lo sviluppo di ogni persona, in particolare con disabilità, grazie alla relazione con la musica; sostenere insegnanti e ricercatori; incentivare la ricerca musicale, artistica e pedagogico-didattica; formare e aggiornare docenti di ogni ordine e grado.

Al tal fine l'Associazione intende impegnarsi in attività, di seguito descritte a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, finalizzate a:

- organizzare concerti, festival, rassegne, concorsi, mostre, spettacoli teatrali, di danza e altre espressioni artistiche, proiezione di film e documentari;
- promuovere e ideare produzioni artistiche specifiche per diverse fasce d'età;
- favorire la costituzione di ensemble e gruppi musicali;

- realizzare iniziative culturali e turistiche, al fine di valorizzare il territorio e la sua coesione sociale, prevedendo l'utilizzo di risorse locali, nazionali e comunitarie;
- incentivare l'utilizzo della tecnologia applicata alla musica e di strumenti innovativi nelle espressioni artistiche, musicali e educative;
- promuovere attività editoriale musicale ed anche video-cinematografica e multimediale, su ogni supporto di presente e futura invenzione;
- promuovere attività didattiche musicali di base e il wellbeing attraverso la musica con percorsi specialistici;
- promuovere attività di formazione e aggiornamento, di scambio professionale e di diffusione artistica e culturale, specialmente ma non esclusivamente musicale -anche in sinergia con istituzioni e soggetti che operano nel settore specifico- attraverso corsi, master, laboratori, workshop, seminari, conferenze, dibattiti, incontri, e altre attività;
- realizzare pubblicazioni e materiali didattici a mezzo stampa, telematico o altro supporto;
- promuovere e partecipare ad attività di ricerca;
- promuovere contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all'estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni che possano collaborare o consorziarsi in varie forme con la medesima Associazione al fine di realizzare attività aderenti ai suoi fini istituzionali.

L'associazione comunque potrà svolgere qualsiasi tipo di altra attività culturale lecita e aderente agli scopi del sodalizio e potrà chiedere contributi per la realizzazione delle attività proposte.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, di qualunque genere e tipo consentiti.

ARTICOLO 4

Principio democratico

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati

ARTICOLO 5

Soci dell'Associazione - Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche e qualsiasi altro Ente o Istituzione, italiani o stranieri, che siano interessati agli scopi che l'associazione si propone.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività organizzate dall'associazione.

I soci si dividono in:

- Fondatori
- Effettivi (o Ordinari)
- Fiduciari
- Sostenitori
- Onorifici

Sono soci Fondatori coloro che hanno ideato e promosso la costituzione dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Sono soci Effettivi (o Ordinari) tutti i soci che partecipano attivamente al raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

Sono soci Sostenitori coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Onorifici coloro ai quali il Consiglio Direttivo attribuisce la qualifica di socio in virtù del loro impegno a favore dell'associazione o della cultura in genere, senza che gli stessi siano tenuti a farne richiesta o al versamento della quota sociale, ma soltanto alla espressa accettazione della nomina.

Il Consiglio Direttivo può investire un socio della qualifica di Fiduciario, cioè promotore e coordinatore degli scopi e delle attività dell'associazione in un determinato territorio (nazione, regione, provincia, città) nazionale o estera, al fine di agevolare la gestione delle iniziative promovibili dall'associazione.

Possono essere associati anche Associazioni di Promozione Sociale, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 3, art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017.

La divisione degli associati nelle categorie specificate non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché in ordine alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo (con facoltà di delegare tale procedimento anche al proprio interno) recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto e i regolamenti.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva

convocazione.

ARTICOLO 6

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto ed eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione nelle modalità stabilite dagli organi competenti;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

I soci possono esplicare un'attività a favore dell'associazione ricevendone un compenso, previa definizione dei compiti da svolgere dell'ammontare del compenso da parte del consiglio direttivo.

In casi di necessità, per la realizzazione e lo svolgimento delle attività dell'associazione ci si potrà avvalere dell'apporto di collaboratori non soci.

ARTICOLO 7

Scioglimento del rapporto associativo

La qualifica di socio può decadere:

- morte o estinzione in caso di ente;
- per mancato pagamento della quota associativa annuale entro la data prefissata;
- per recesso dello stesso socio con effetto a partire da 30 giorni dopo la comunicazione della volontà di recedere inviata all'associazione con email pec.
- per delibera di esclusione dal Consiglio Direttivo in presenza di accertati motivi di incompatibilità con l'Associazione, per espressioni o atti o comportamenti contrari o in violazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno o per altri gravi motivi.

La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

ARTICOLO 8

Organi associativi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente nonché l'eventuale Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 9

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso mediante posta ordinaria o elettronica, ovvero messaggio telefonico (whatsapp, ecc.) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo, di almeno un decimo degli associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri; In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un socio.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina e revoca il Presidente e se non eletto dal Consiglio direttivo i membri del Consiglio direttivo;
- c) nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo;
- d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13-14 e 87 D.Lgs. n. 117/2017);
- f) approva eventuali Regolamenti;
- g) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, in prima convocazione, con il voto favorevole di

almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 10

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero deciso dall'Assemblea, comunque da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque), che li elegge.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle APS o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente (se non eletto dall'Assemblea) il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici; i componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

E' convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
- c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;

- d) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- e) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- f) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11

Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 12

Organo di controllo

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30-31 del D. Lgs. n. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine almeno uno dei componenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

ARTICOLO 13

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 14

Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 15

Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con i quorum di cui al precedente articolo 9 (nove).

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o a fini di pubblica utilità, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 16

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modifiche e al Codice Civile.

F.to Chiara FABRIZIO

" Marco BULFERI Notaio